

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

### **A.S. 1781-B**

Disposizioni per  
l'adempimento di obblighi  
derivanti dall'appartenenza  
dell'Italia alle Comunità  
europee

Legge comunitaria 2009

aprile 2010  
n. 209



servizio studi del Senato



# Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: M. Celentano \_2948

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

S. Marci \_3788

#### Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello \_2180

Reggente ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati \_3442

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

Antonello Piscitelli \_4942

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

### **A.S. 1781-B**

Disposizioni per  
l'adempimento di obblighi  
derivanti dall'appartenenza  
dell'Italia alle Comunità  
europee

Legge comunitaria 2009

aprile 2010

n. 209



## INDICE

|   |    |
|---|----|
| PREMESSA .....  | 11 |
| SINTESI DEL CONTENUTO <sup>1</sup> .....  | 15 |
| Articolo 1<br>( <i>Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie</i> ) .....  | 17 |
| Articoli 2-5<br>( <i>Principi e criteri generali - Delega per le sanzioni - Oneri per i controlli</i> ).....  | 17 |
| Articolo 6<br>( <i>Modifica all'articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11</i> ) .....   | 17 |
| <b>Articolo 7</b><br>( <i>Introduzione degli articoli 4-bis e 4-ter e modifiche all'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11</i> ).....   | 18 |
| Articolo 8<br>( <i>Modifica dell'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in materia di relazioni annuali al Parlamento</i> ) .....  | 18 |
| Articolo 9<br>( <i>Introduzione dell'articolo 4-quater nella legge 4 febbraio 2005, n. 11</i> ).....  | 18 |
| <b>Articolo 10</b><br>( <i>Ulteriori modifiche all'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11</i> ).....  | 19 |
| Articolo 11<br>( <i>Attuazione della direttiva 2008/46/CE</i> ) .....   | 19 |
| Articolo 12<br>( <i>Modifiche agli articoli 14 e 37 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, nonché modifica all'articolo 8 della legge 25 febbraio 2008, n. 34</i> ) .....   | 20 |
| <b>Articolo 13</b><br>( <i>Modifica all'art. 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88</i> ).....   | 20 |
| <b>Articolo 14</b><br>( <i>Disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale-FEASR</i> )..... | 21 |
| Articolo 15<br>( <i>Modifiche all'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di inquinamento acustico</i> ) .....   | 21 |

---

<sup>1</sup> Sono evidenziati in nero gli articoli modificati dalla Camera.

|  |    |
|--|----|
| Articolo 16  |    |
| <i>(Recepimento della direttiva 2009/31/CE)</i> .....  | 21 |
| <b>Articolo 17</b>   |    |
| <i>(Principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2009/119/CE. Misure per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria in materia di energia, nonché in materia di recupero di rifiuti)</i> .....  | 22 |
| Articolo 18  |    |
| <i>(Misure per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole)</i> .....  | 23 |
| Articolo 19  |    |
| <i>(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni)</i> ..... | 24 |
| Articolo 20  |    |
| <i>(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117)</i> .....   | 24 |
| <b>Articolo 21</b>   |    |
| <i>(Semplificazione in materia di oneri informativi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)</i> .....   | 24 |
| Articolo 22  |    |
| <i>(Disposizioni in materia di tempo legale, anche in attuazione della direttiva 2000/84/CE)</i> .....   | 25 |
| <b>Articolo 23</b>   |    |
| <i>(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/44/CE)</i> .....  | 25 |
| <b>Articolo 24</b>   |    |
| <i>(Delega al Governo per il recepimento delle raccomandazioni della Commissione europea 2004/913/CE e 2009/385/CE in materia di remunerazione degli amministratori delle società quotate)</i> .....   | 26 |
| <b>Articolo 25</b>   |    |
| <i>(Attuazione del regolamento (CE) n. 1198/2006)</i> .....  | 26 |
| Articolo 26  |    |
| <i>(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana)</i> .....   | 27 |

|  |    |
|--|----|
| Articolo 27  |    |
| <i>(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 1249/2008 della Commissione, relativi alla classificazione delle carcasse suine)</i> .....  | 27 |
| <b>Articolo 28</b>   |    |
| <i>(Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura)</i> .....   | 28 |
| Articolo 29  |    |
| <i>(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e modifiche all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in tema di sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo)</i> .....                     | 28 |
| <b>Articolo 30</b>   |    |
| <i>(Disposizioni per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 617/2008 in materia di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile)</i> .....  | 28 |
| Articolo 31  |    |
| <i>(Modifiche alla legge 7 luglio 2009, n. 88, e alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo)</i> .....   | 29 |
| Articolo 32  |    |
| <i>(Modificazioni al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, per la corretta applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 1580/2007)</i> .....  | 29 |
| <b>Articolo 33</b>   |    |
| <i>(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 2 novembre 2002, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità)</i> ..... | 29 |
| Articoli 34-36   |    |
| <i>(Bevande alcoliche - olio di oliva - giocattoli)</i> .....  | 30 |
| <b>Articolo 37</b>   |    |
| <i>(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/6/CE, in materia di completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari)</i> .....  | 30 |
| Articolo 38  |    |
| <i>(Modifiche al capo II del decreto legislativo n. 286 del 2005, in materia di attuazione della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione</i>   |    |

|  |    |
|--|----|
| <i>periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri)</i> .....  | 31 |
| <b>Articolo 39</b>   |    |
| <i>(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali)</i> .....  | 31 |
| <b>Articolo 40</b>   |    |
| <i>(Recepimento delle direttive 2005/62/CE e 2001/83/CE. Disposizioni in materia di emoderivati, adeguamento alla farmacopea europea e disposizioni sull'ubicazione degli stabilimenti per il processo di frazionamento in Paesi dell'Unione europea)</i> .....                  | 32 |
| <b>Articolo 41</b>   |    |
| <i>(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari)</i> .....   | 32 |
| <b>Articolo 42</b>   |    |
| <i>(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 2009/147/CE)</i> .....  | 32 |
| <b>Articolo 43</b>   |    |
| <i>(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso)</i> .....  | 33 |
| <b>Articolo 44</b>   |    |
| <i>(Modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, in materia di riutilizzo di documenti nel settore pubblico)</i> .....   | 33 |
| <b>Articolo 45</b>   |    |
| <i>(Delega al Governo per il riordino, l'attuazione e l'adeguamento della normativa interna ai regolamenti comunitari in tema di precursori di droga)</i> .....  | 34 |
| <b>Articolo 46</b>   |    |
| <i>(Attuazione della direttiva 2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo)</i> ..... | 34 |
| <b>Articolo 47</b>   |    |
| <i>(Obblighi di monitoraggio in materia di Servizi di interesse economico generale)</i> .....  | 34 |
| <b>Articolo 48</b>   |    |
| <i>(Riconoscimento delle navi officina e navi frigorifero nonché modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194)</i> .....   | 35 |



|  |    |
|--|----|
| Articolo 49<br><i>(Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati della foca)</i> .....         | 35 |
| Articolo 50<br><i>(Attuazione del regolamento (CE) n. 1060/ 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009)</i> .....  | 35 |
| <b>Articolo 51</b><br><i>(Disposizioni relative all'Amministrazione degli affari esteri)</i> .....   | 36 |
| Articolo 52<br><i>(Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro)</i> .....   | 36 |
| Articolo 53<br><i>(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale)</i> .....                                       | 37 |
| Articolo 54<br><i>(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti)</i> ..... | 37 |
| Articolo 55<br><i>(Modifiche all'articolo 52 della legge 7 luglio 2009, n. 88)</i> .....   | 37 |
| <b>DIRETTIVE AGGIUNTE NELL' ALLEGATO B</b> .....   | 39 |
| Direttiva 2008/99/CE<br><i>(Tutela penale dell'ambiente)</i> .....   | 41 |
| Direttiva 2010/12/UE<br><i>(Modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE)</i> .....                        | 45 |
| <b>ALLEGATO 1</b><br><i>(Criteri per la caratterizzazione dei rifiuti di estrazione inerti)</i> .....  | 47 |



## PREMESSA

Il disegno di legge A.S. n. 1781-B (legge comunitaria 2009) è all'esame del Senato in **quarta lettura**.

Il ddl originario (A.C. 2449), che constava di 9 articoli e recava 3 direttive nell'Allegato A e 7 direttive nell'Allegato B, è stato presentato alla Camera il 19 maggio 2009. La Camera ha concluso l'esame del provvedimento in **prima lettura** nella seduta del 22 settembre 2009, approvando un testo di 25 articoli (A.S. 1781).

Il Senato ha concluso l'esame del provvedimento in **seconda lettura** nella seduta del 28 gennaio 2010, approvando un testo di 56 articoli (A.C. 2449-B).

L'esame in **terza lettura** alla Camera si è concluso il 21 aprile 2010. Il testo approvato consta di 55 articoli; l'Allegato A reca 10 direttive e l'Allegato B ne reca 51.

Trattandosi dell'esame in quarta lettura, il Senato è chiamato a pronunciarsi unicamente sulle modifiche apportate dalla Camera al testo già approvato precedentemente dal Senato. Il presente *dossier* illustra sinteticamente il contenuto delle norme modificate.

La Camera ha apportato modifiche sostanziali alle seguenti norme (la numerazione degli articoli si riferisce all'A.S. 1781-B, parzialmente differente da quella del testo esaminato dalla Camera in virtù dello stralcio dell'articolo 21):

- art. 13 (*Modifiche all'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88*);
- art. 14 (*Disciplina sanzionatoria in materia di violazione regolamento CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale*);
- art. 17 (*Principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE e 2009/73/CE e 2009/119/CE. Misure per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria in materia di energia, nonché in materia di recupero di rifiuti*);
- art. 21 (*Semplificazione in materia di oneri informativi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche*);
- art. 23 (*Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/44/CE*);
- art. 24 (*Delega al Governo per il recepimento delle raccomandazioni 2004/913/CE e 2009/385/CE in materia di remunerazione degli amministratori delle società quotate*);
- art. 25 (*Attuazione del regolamento CE n. 1198/2006*);
- art. 28 (*Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura*);
- art. 30 (*Disposizioni per l'applicazione dei regolamenti CE n. 1234/2007 e n. 617/2008 in materia di commercializzazione delle uova da cova e i pulcini di volatili da cortile*);

- art. 33 (*Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali*);
- art. 37 (*Completamento mercato interno dei servizi postali comunitari*);
- art. 39 (*Attuazione direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali*);
- art. 40 (*Recepimento delle direttive 2005/62/CE e 2001/83/CE in materia di emoderivati*);
- art. 41 (*Autorizzazione alla produzione e immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari*);
- art. 42 (*Modifiche alla legge n. 157 del 1992 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*);
- art. 43 (*Attuazione direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso*);
- art. 44 (*Riutilizzo documenti nel settore pubblico*);
- art. 48 (*Riconoscimento navi officina e navi frigorifero*);
- art. 51 (*Disposizioni relative all'Amministrazione degli affari esteri*).

È stato stralciato l'art. 21 (*Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti*).

Sono state oggetto di modifica meramente formale i seguenti:

- art. 7 (*Introduzione degli articoli 4-bis e 4-ter e modifiche all'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11*) (il testo del comma 1, lett. d) del presente articolo è stato spostato all'articolo 10);
- art. 10 (*Ulteriori modifiche all'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11*) (vedi sopra art. 7);
- art. 52 (*Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro*);
- art. 53 (*Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale*);
- art. 54 (*Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti*).

Con riferimento alle direttive da recepire nell'ordinamento italiano, presenti nell'allegato A e nell'allegato B, si segnala quanto segue:

a) nell'allegato A non sono state operate modifiche;

b) nell'allegato B sono state inserite le seguenti direttive:

- direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (tale direttiva era

presente nel testo approvato dalla Camera, indi soppressa dal Senato in seconda lettura);

- direttiva 2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE.
  
- sono state soppresse le seguenti direttive:
  - direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE;
  - direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore;
  - direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

Si ricorda infine che è stato modificato l'Allegato 1, introdotto ai sensi dell'articolo 20, comma 2, concernente "Criteri per la caratterizzazione dei rifiuti di estrazione inerti".



## **SINTESI DEL CONTENUTO**





## **Articolo 1**

*(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*

L'**articolo 1**, modificato durante l'esame del Senato in seconda lettura al fine di eliminare alcune imprecisioni nella formulazione del testo e successivamente approvato senza modificazioni dalla Camera, in terza lettura, conferisce una delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato al provvedimento in esame e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi.

## **Articoli 2-5**

*(Principi e criteri generali - Delega per le sanzioni - Oneri per i controlli)*

I successivi **articoli 2-5** non hanno subito modifiche né nel corso della seconda lettura al Senato né durante la successiva lettura della Camera. Pertanto:

- l'**articolo 2** detta i principi e criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe contenute nell'articolo 1;

- l'**articolo 3** delega il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della legge.

- l'**articolo 4** stabilisce che gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli - che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria - sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, purché ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria;

- l'**articolo 5** conferisce una delega al Governo per l'adozione di testi unici o codici di settore finalizzati al coordinamento delle disposizioni attuative delle direttive comunitarie adottate sulla base delle deleghe contenute nel provvedimento in esame con le norme vigenti nelle stesse materie.

## **Articolo 6**

*(Modifica all'articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11)*

L'**articolo 6**, introdotto nel corso dell'esame al Senato e approvato dalla Camera senza modificazioni, prevede che il CIACE - Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei - nel concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea, debba garantire che tali linee

politiche siano coordinate con i pareri espressi dal Parlamento nelle medesime materie.

### **Articolo 7**

*(Introduzione degli articoli 4-bis e 4-ter e modifiche all'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11)*

L'**articolo 7 - cui la Camera ha apportato una modifica formale** - modifica la legge 4 febbraio 2005, n. 11, introducendo i due nuovi articoli 4-*bis* ("Attuazione degli atti di indirizzo delle Camere") e 4-*ter* ("Programma nazionale di riforma"), al fine di rafforzare il ruolo del Parlamento nel processo di elaborazione della posizione italiana da rappresentare in sede di Unione europea e nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione (lettera a). Le lettere b) e c) modificano l'art. 15-*bis* della suddetta legge 11/2005, in merito agli obblighi informativi del Governo alle Camere in materia di procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia.

**Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, il contenuto della lettera d) è stato ricollocato nell'ambito dell'art. 10 del provvedimento in esame.**

### **Articolo 8**

*(Modifica dell'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in materia di relazioni annuali al Parlamento)*

L'**articolo 8**, modificato nel corso dell'esame al Senato e approvato nel nuovo testo dalla Camera, riformula l'art 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, prevedendo l'introduzione, oltre alla consueta relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea da presentarsi alle Camere entro il 31 dicembre (anziché entro il 31 gennaio), di una nuova relazione annuale contenente tutti gli elementi utili al fine di valutare la effettiva partecipazione dell'Italia al processo normativo UE, all'attività delle istituzioni europee per la realizzazione delle principali politiche settoriali ed all'attuazione delle politiche di coesione economica e sociale. Tale relazione dovrà essere presentata al Parlamento entro il 31 gennaio.

### **Articolo 9**

*(Introduzione dell'articolo 4-quater nella legge 4 febbraio 2005, n. 11)*

L'**articolo 9**, inserito nel corso dell'esame al Senato e approvato senza modificazioni dalla Camera, introduce un articolo 4-*quater* nella legge 11 del 2005, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'UE e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.

Tale disposizione pone in capo al Governo alcuni obblighi di informazione alle Camere “al fine di permettere un efficace esame parlamentare nell'ambito delle procedure previste dai trattati dell'Unione europea, in merito alla vigilanza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea”.

In particolare, si prevede che il Governo, tramite il Ministro per le politiche europee, fornisca, entro tre settimane dall'inizio dell' esame parlamentare di progetti di atti legislativi dell'Unione europea, un'adeguata informazione sui contenuti e sui lavori preparatori relativi alle singole proposte, nonché sugli orientamenti che lo stesso Governo ha assunto o intende assumere in merito.

### **Articolo 10**

*(Ulteriori modifiche all'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11)*

L'**articolo 10**, emendato nel corso del precedente esame al Senato e nuovamente modificato dalla Camera, modifica la periodicità della trasmissione al Parlamento ed alla Corte dei conti delle relazioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 15-bis della legge n. 11 del 2005, abbreviandone i termini da sei a tre mesi (lettera a).

Nel caso in cui le informazioni riguardino eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti giurisdizionali e delle procedure di pre-contenzioso, esse dovranno esser trasmesse ogni mese, anziché semestralmente (lettera b).

**L'articolo ha subito una modifica di coordinamento formale nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati nel senso che sono state collocate nell'articolo in questione alcune ulteriori modifiche relative all'articolo 15-bis della legge n. 11 del 2005 che, nel testo approvato in prima lettura dal Senato, erano collocate nell'articolo 7. Si tratta, in particolare, delle previsioni concernenti la possibilità di trasmissione per via telematica delle informazioni di cui al medesimo articolo 15-bis e la possibilità che il Governo raccomandi un uso riservato di tali informazioni.**

### **Articolo 11**

*(Attuazione della direttiva 2008/46/CE)*

L'**articolo 11**, il cui testo non ha subito modifiche nel corso dell'iter alla Camera, recependo la direttiva 2008/46/CE che modifica la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), differisce al 30 aprile 2012 l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV del decreto legislativo n. 81/2008.

## **Articolo 12**

*(Modifiche agli articoli 14 e 37 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, nonché modifica all'articolo 8 della legge 25 febbraio 2008, n. 34)*

L'**articolo 12** è stato parzialmente modificato nel corso dell'esame al Senato e approvato senza ulteriori modificazioni dalla Camera nella successiva lettura. Il **comma 1**, non modificato, abroga la norma che impone ai laboratori di analisi, i quali sottopongono ad analisi ufficiale qualsiasi prodotto vinoso, di effettuare la ricerca sistematica dei denaturanti, mentre il **comma 2**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, estende l'applicazione delle sanzioni relative alle fattispecie in materia di vinificazione e distillazione anche ai procedimenti relativi alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della disposizione in commento, per i quali non sia ancora avvenuta la riscossione della sanzione irrogata. Il **comma 3**, introdotto nel corso dell'esame in Senato, abroga una serie di disposizioni in materia di sanzioni relative alla disciplina comunitaria sulla commercializzazione delle uova.

## **Articolo 13**

*(Modifica all'art. 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88)*

L'**articolo 13, inserito durante il precedente esame del provvedimento al Senato e successivamente modificato dalla Camera**, aggiunge un principio di delega a quelli già previsti dall'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) per il recepimento della direttiva 2008/48/CE in materia di credito ai consumatori. Esso impone al legislatore delegato di prevedere il ruolo dell'educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore, attribuendo il potere di promuovere iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari e clienti.

**Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati aggiungono ulteriori principi di delega.** In particolare, è stato disposto che tali attività devono svolgersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Inoltre, nell'attuazione della disciplina comunitaria in materia di credito al consumo, il legislatore delegato deve prevedere l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identità; il sistema è istituito nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze che designa, per la gestione dell'archivio centrale informatizzato e come responsabile del trattamento dei dati personali, la società CONSAP spa. Si prescrive poi l'obbligo di motivare l'eventuale diniego di finanziamento da parte dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di erogazione di credito ai consumatori e di consentire al richiedente la visione e l'estrazione di copia del provvedimento motivato di diniego.

#### **Articolo 14**

*(Disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale-FEASR)*

L'**articolo 14**, introdotto nel corso del precedente esame al Senato e modificato dalla Camera, modifica l'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898 relativa alle sanzioni amministrative e penali dovute per l'indebito conseguimento di contributi o altre erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

**Le modifiche apportate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono volte unicamente a rendere di più agevole lettura il testo del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 898 del 1986, esplicitando il diverso ambito di applicazione del primo periodo di tale comma - riguardante gli indebiti relativi alle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia - rispetto al secondo periodo applicabile invece agli indebiti concernenti le misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.**

#### **Articolo 15**

*(Modifiche all'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di inquinamento acustico)*

L'**articolo 15**, modificato nel corso della seconda lettura al Senato e approvato senza ulteriori modificazioni dalla Camera, modifica l'art. 11 della legge 88/2009 (legge comunitaria 2008) recante una delega al Governo in materia di inquinamento acustico, ai fini del completo recepimento della direttiva 2002/49/CE. Esso, inoltre, proroga di sei mesi il termine per l'esercizio della delega (fino al 30 luglio 2010).

#### **Articolo 16**

*(Recepimento della direttiva 2009/31/CE)*

L'**articolo 16**, modificato anch'esso durante la seconda lettura al Senato, indi approvato senza ulteriori modificazioni dalla Camera, detta una serie di principi e criteri direttivi che il Governo deve seguire nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>), che risulta inclusa nell'allegato B della presente legge. Le modifiche apportate al Senato hanno chiarito che dall'attuazione della direttiva non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica e previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. E' stato altresì inserito, tra i criteri di delega, quello di una continua e trasparente informazione al pubblico, mentre il criterio che disciplina il rilascio dell'autorizzazione all'attività di stoccaggio è stato modificato in più punti, soprattutto al fine di ridisegnare le competenze nell'ambito del processo decisionale.

### **Articolo 17**

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2009/119/CE. Misure per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria in materia di energia, nonché in materia di recupero di rifiuti)*

**L'articolo 17, introdotto nel corso del precedente esame al Senato e ampiamente riscritto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati,** enuncia i principi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nel recepimento di quattro direttive in materia di energia indicate nell'allegato B (direttive 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale). Nel corso dell'esame da parte della XIV Commissione della Camera sono stati anche inseriti i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2009/119/CE, già presente nell'allegato B, concernente il mantenimento di un livello minimo di scorte di greggio e di prodotti petroliferi.

L'articolo, come novellato, oltre ad integrare i principi e i criteri direttivi per il recepimento delle prime tre direttive, provvede ad enunciare quelli relativi alla direttiva 2009/119/CE.

Con riferimento alle energie rinnovabili i nuovi criteri direttivi riguardano, in particolare: l'esigenza di garantire – nel definire il piano di azione nazionale per l'individuazione degli obiettivi di utilizzo di energie rinnovabili nel 2020 – uno sviluppo equilibrato dei vari settori che concorrono al raggiungimento di tali obiettivi; la promozione dell'integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti di trasporto e distribuzione dell'energia; il potenziamento del sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili; l'organizzazione di un sistema di verifica della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi; il completamento del sistema statistico in materia energetica.

Viene inserito un nuovo comma finalizzato a ricomprendere l'alcol etilico di origine agricola proveniente dalle distillazioni vinicole nell'ambito della definizione dei bioliquidi recata dalla direttiva, e a consentire l'applicazione allo stesso della tariffa di 28 eurocent/KWh prevista dalla legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) per biogas e biomasse, da cui risultano attualmente esclusi i biocombustibili liquidi.

Per quanto concerne il mercato interno dell'energia elettrica i nuovi criteri direttivi riguardano: la rimozione degli ostacoli al processo di aggregazione delle

piccole imprese di distribuzione dell'energia elettrica; l'adozione di misure per impedire alle imprese di distribuzione di energia elettrica integrate verticalmente di ostacolare la concorrenza; la predisposizione di un piano decennale di sviluppo della rete elettrica da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione; la previsione di idonee risorse umane e finanziarie per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG); il coordinamento tra l'AEEG e l'Autorità garante della concorrenza in materia di mercato dell'energia elettrica.

Con riferimento al mercato interno del gas naturale, tra i nuovi criteri direttivi introdotti si segnalano: la previsione di misure per la cooperazione bilaterale e regionale tra gli Stati membri; la promozione di una concorrenza effettiva; la garanzia della sicurezza degli approvvigionamenti; la definizione di un'unica controparte indipendente nazionale ai fini dell'accesso ai servizi di trasporto e bilanciamento del gas naturale; la rimozione degli ostacoli all'aggregazione delle piccole imprese di distribuzione del gas naturale; armonizzazione, al termine della durata delle concessioni di distribuzione del gas, fra i meccanismi di valorizzazione delle reti di distribuzione del gas e i criteri per la definizione delle tariffe; la previsione di idonee risorse umane e finanziarie per l'AEEG e la reciproca assistenza tra questa e l'Antitrust.

I principi e ai criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2009/119/CE, relativa all'obbligo di mantenimento di un livello minimo di scorte di greggio e di prodotti petroliferi da parte degli Stati membri, prevedono: il mantenimento di un livello elevato di sicurezza nell'approvvigionamento; la previsione di una metodologia di calcolo relativa agli obblighi di stoccaggio e valutazione delle scorte di sicurezza; l'istituzione di un organismo centrale di stoccaggio incaricato della detenzione e trasporto delle scorte specifiche in prodotti e responsabile dell'inventario e delle statistiche sulle scorte di sicurezza, in grado di organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e trasporto di scorte per i venditori ai clienti finali non integrati verticalmente nella filiera del petrolio; la capacità di reazione rapida in caso di difficoltà di approvvigionamento. Dall'istituzione e dal funzionamento del suddetto organismo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### **Articolo 18**

*(Misure per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole)*

L'**articolo 18**, non modificato dalla Camera, reca misure per la protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti dalla produzione di deiezioni e lettiere avicole.

### **Articolo 19**

*(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni)*

L'**articolo 19**, introdotto nel corso dell'esame al Senato e approvato senza modificazioni dalla Camera, delega il Governo ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE, sulla tutela penale dell'ambiente, e della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

### **Articolo 20**

*(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117)*

L'**articolo 20**, introdotto nel corso dell'esame al Senato e non modificato dalla Camera, reca alcune modifiche al d.lgs. 117/2008 che ha dato attuazione alla direttiva 2006/21/CE (che modificava la direttiva 2004/35/CE) relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive viene, in particolare, modificata la definizione di "rifiuto inerte" introdotta dal citato decreto.

**La Camera ha peraltro modificato l'Allegato al presente articolo** (vedi l'apposita scheda).

### **Articolo 21**

*(Semplificazione in materia di oneri informativi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)*

L'**articolo 21** (era l'art. 22 nel testo all'esame della Camera), inserito nel corso della seconda lettura al Senato e **modificato dalla Camera dei deputati**, fissa nuovi termini (il termine originario del 28 febbraio 2008 è stato spostato dalla Camera al 30 giugno) e modalità per le comunicazioni alle quali sono tenuti i produttori di apparecchi di illuminazione con riferimento alla gestione dei rifiuti (commi 1 e 3) e apporta alcune modifiche al d.lgs. 151/2005 sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cd. RAEE (comma 2). **La Camera dei deputati ha inoltre modificato il comma 3**, introducendo per i produttori di apparecchiature elettroniche l'obbligo di comunicare al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i dati relativi alle quantità e alle



categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche esportate, reimpiagate, riciclate e recuperate nel 2009, nello stesso termine del 30 giugno 2010.

### **Articolo 22**

*(Disposizioni in materia di tempo legale, anche in attuazione della direttiva 2000/84/CE)*

L'**articolo 22** (già art. 23), introdotto dal Senato e approvato senza modificazioni dalla Camera, prevede, in attuazione della direttiva 2000/84/CE, che, a decorrere dall'anno 2010, il periodo dell'ora estiva (cd. ora legale) abbia inizio alle ore 1,00 del mattino dell'ultima domenica di marzo e termini alle ore 1,00 del mattino dell'ultima domenica di ottobre.

### **Articolo 23**

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/44/CE)*

L'**articolo 23, modificato nel corso dell'esame alla Camera**, reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva n. 2009/44/CE in tema di definitività del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e di contratti di garanzia finanziaria. In particolare, si prescrive di apportare opportune modifiche alle norme che concernono l'ambito di applicazione e il regime giuridico della disciplina sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli; per l'ipotesi di sistemi interoperabili, si richiede il coordinamento delle regole sul momento di immissione e irrevocabilità di ordini di trasferimento; si richiedono modifiche alle norme concernenti l'ambito di applicazione e il regime giuridico della disciplina in materia di garanzie finanziarie, al fine di limitare le formalità amministrative e al contempo tutelare il creditore ceduto e i terzi. Si impone inoltre di modificare la normativa vigente per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare e, infine, di revisionare la disciplina delle insolvenze di mercato.

**Le modifiche introdotte dalla Camera consistono in due correzioni formali e nell'aggiunta di un comma recante la clausola di invarianza finanziaria.**

## **Articolo 24**

*(Delega al Governo per il recepimento delle raccomandazioni della Commissione europea 2004/913/CE e 2009/385/CE in materia di remunerazione degli amministratori delle società quotate)*

L'**articolo 24, modificato dalla Camera**, delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione delle sezioni II e III della raccomandazione 2004/913/CE della Commissione, del 14 dicembre 2004, e della sezione II, paragrafi 5 e 6, della raccomandazione 2009/385/CE della Commissione, del 30 aprile 2009, in materia di remunerazione degli amministratori delle società quotate, nel rispetto dei principi e criteri direttivi recati dalle stesse raccomandazioni nonché di un'altra serie di previsioni.

**Nel corso dell'esame presso la Camera sono state soppresse le disposizioni che prevedevano un limite alla remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di banche e di società quotate, nonché il divieto di includere *stock option* tra gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano amministratori e membri del consiglio di amministrazione delle banche.**

## **Articolo 25**

*(Attuazione del regolamento (CE) n. 1198/2006)*

L'**articolo 25, modificato nel corso dell'esame in Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati**, reca disposizioni attuative degli adempimenti e degli obblighi previsti da una serie di regolamenti comunitari in materia di pesca e acquacoltura, con specifico riguardo alla individuazione delle autorità di controllo. **La Camera ha soppresso per intero il comma 2.**

Il comma 1, dando attuazione all'art. 58 del regolamento (CE) n. 1198/2006 sul Fondo europeo per la pesca, attribuisce al Governo il compito di individuare entro 18 mesi le autorità deputate alla gestione del Programma Operativo (P.O.) nazionale per il settore pesca e acquacoltura, ed alla certificazione delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento dirette alla erogazione dei contributi comunitari. Il medesimo comma individua nell'AGEA l'autorità di *audit* responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo.

Il comma 2, **soppresso nel corso dell'esame in Commissione**, designava il "Consorzio Anagrafe Animali" (CoAnAn), istituito dai commi 4-*bis* e 4-*ter* del decreto- legge n. 2 del 2006, quale "autorità competente" ai sensi dei seguenti provvedimenti comunitari:

- regolamento n. 178/2002 che ha stabilito i principi e i requisiti generali della legislazione in materia alimentare, in particolare per quanto attiene la sicurezza;

- regolamento n. 2065/2001 che ha stabilito le modalità d'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (denominazione commerciale della specie, metodo di produzione e zona di cattura);
- regolamento n. 1224/2009 che ha istituito un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- regolamento n. 1005/2008 che ha istituito un regime comunitario per combattere la pesca illegale non dichiarata e non regolamentata (INN).

Le disposizioni comunitarie che richiedono di volta in volta la individuazione di "autorità competenti" nelle diverse materie, non restano inattuata in conseguenza della soppressione del citato comma 2, in quanto le autorità attualmente individuate sono l'INRAN e l'AGEA.

### **Articolo 26**

*(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana)*

L'**articolo 26** (già art. 27), introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, limitatamente modificato dal Senato, quindi riapprovato dalla Camera senza ulteriori modificazioni, è volto a conferire una delega al Governo per il riordino delle norme in materia di latte alimentare parzialmente o totalmente disidratato, che tenga conto delle modifiche recate alla materia dalla direttiva 2007/61/CE; sono altresì definite le modalità di adozione del provvedimento delegato.

### **Articolo 27**

*(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 1249/2008 della Commissione, relativi alla classificazione delle carcasse suine)*

L'**articolo 27** (già art. 28), introdotto nel corso del precedente esame al Senato e approvato senza modificazioni dalla Camera, reca norme di rango primario che disciplinano, conformemente al regolamento (CE) 1234/2007 (*regolamento unico OCM*), ed al Reg. (CE) 1249/2008 di applicazione, le modalità di classificazione e identificazione delle carcasse di suini, finora regolate esclusivamente con decreti ministeriali, che continuano ad applicarsi.

### **Articolo 28**

*(Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura)*

L'**articolo 28, introdotto nel corso dell'esame al Senato e modificato dalla Camera dei deputati**, contiene una delega al Governo per il riassetto della normativa nazionale in materia di pesca e acquicoltura. Tale riassetto dovrà essere realizzato mediante la compilazione di un unico testo normativo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti. **La Camera ha soppresso la lettera h)**, concernente l'assicurazione, in coerenza con le politiche generali del lavoro e della previdenza sociale, di un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori della pesca e dell'acquicoltura per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa, anche individuando i presupposti per l'istituzione di distretti ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali e della biodiversità.

### **Articolo 29**

*(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e modifiche all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in tema di sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo)*

L'**articolo 29** (già art. 30), introdotto nel corso del primo esame alla Camera, modificato al Senato e riapprovato senza altre modificazioni dalla Camera, si compone di due commi, riguardanti – rispettivamente – le risorse attribuite all'AGEA e le sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo.

### **Articolo 30**

*(Disposizioni per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 617/2008 in materia di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile)*

L'**articolo 30, introdotto nel corso dell'esame al Senato e modificato dalla Camera dei deputati**, reca le norme di adeguamento ai regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 617/2008, relative alla produzione di uova da cova e di pulcini di volatili da cortile, demandando alla successiva approvazione di un decreto ministeriale la definizione delle modalità applicative interne, alla cui entrata in vigore seguirà l'abrogazione della legge n. 356 del 1966 che attualmente disciplina la materia. **A seguito della modifica introdotta dalla Camera**, i titolari dei centri di incubazione devono comunicare al MIPAAF i propri dati

produttivi mensilmente, entro il “quindici” di ogni mese e non, come previsto nel testo approvato dal Senato, entro la “prima decade”.

### **Articolo 31**

*(Modifiche alla legge 7 luglio 2009, n. 88, e alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo)*

L'**articolo 31** (già art. 32), il cui testo non è stato modificato dalla Camera, modifica l'art. 15 della legge n. 88/2009 (legge comunitaria 2008), il quale conferisce una delega al Governo per l'adeguamento delle disposizioni nazionali alla riforma della OCM vitivinicola, e gli articoli 4 e 5 della legge n. 77/06, che ha recato disposizioni speciali per la tutela e fruizione dei siti nazionali posti sotto la protezione Unesco, allo scopo di rafforzare la tutela delle produzioni vinicole di pregio che si fregiano di una DOC o IGP.

### **Articolo 32**

*(Modificazioni al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, per la corretta applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 1580/2007)*

L'**articolo 32** (già art. 33), introdotto nel corso dell'esame al Senato e approvato senza modificazioni dalla Camera, reca modifiche al d.lgs. n. 306/2002 che, dando attuazione al regolamento comunitario n. 1148/2001, ha definito il sistema sanzionatorio da applicare alla violazione delle norme sulla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, che possono essere posti in commercio solo se rispondenti a determinati requisiti qualitativi.

### **Articolo 33**

*(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 2 novembre 2002, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità)*

L'**articolo 33, introdotto nel corso dell'esame al Senato e modificato dalla Camera dei deputati**, attribuisce una delega al Governo per la revisione del decreto legislativo n. 214 del 2005 (*Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali*), che dovrà recare misure efficaci contro la immissione in commercio di sostanze pericolose. **Nel corso dell'esame alla Camera è stato approvato un emendamento della XIII Commissione che modifica i principi e criteri direttivi**, specificando che il Governo nell'esercizio della delega deve individuare misure efficaci per

l'applicazione omogenea dei controlli fitosanitari all'importazione su tali sostanze da effettuarsi nei punti di entrata, anche mediante la definizione delle dotazioni minime necessarie. Le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### **Articoli 34-36**

*(Bevande alcoliche - olio di oliva - giocattoli)*

I successivi articoli:

- **34** (già 35) (in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche in occasione di fiere, sagre o altre riunioni straordinarie o di manifestazioni promozionali di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, e su aree pubbliche);
- **35** (già 36) (relativo all'applicazione dei regolamenti comunitari sulla commercializzazione dell'olio di oliva);
- **36** (già 37) (recante la delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli)

non hanno subito modifiche alla Camera.

### **Articolo 37**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/6/CE, in materia di completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari)*

**L'articolo 37, inserito dal Senato della Repubblica e modificato dalla Camera dei deputati**, reca i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva n. 2008/6/CE, inserita nell'Allegato B, concernente il mercato interno dei servizi postali. **La Camera** ha inserito un nuovo criterio direttivo secondo il quale la normativa delegata dovrà assicurare che l'autorità nazionale di regolamentazione del settore (Dipartimento delle Comunicazioni presso il Ministero dello sviluppo economico) svolga le funzioni di regolamentazione in regime di autonomia tecnico-operativa ed in piena ed effettiva separazione strutturale dalle attività inerenti la proprietà e il controllo dell'operatore al quale è affidato il servizio postale universale (Poste Italiane s.p.a.). **La Camera** ha inoltre specificato che la fornitura dei servizi postali non dovrà creare situazioni di concorrenza sleale. Infine, **la Camera** ha riformulato la clausola di invarianza finanziaria.

### **Articolo 38**

*(Modifiche al capo II del decreto legislativo n. 286 del 2005, in materia di attuazione della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri)*

L'**articolo 38**, introdotto nel corso dell'esame al Senato e non modificato dalla Camera, modificando il d.lgs. n. 286/2005 che regola l'attività di autotrasportatore, consente la guida di veicoli adibiti al trasporto merci, con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, ai conducenti che hanno conseguito la carta di qualificazione del conducente, frequentando il corso di formazione accelerato, purché abbiano compiuto 21 anni di età.

### **Articolo 39**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali)*

**L'articolo 39, inserito dal Senato della Repubblica e modificato dalla Camera dei deputati**, delega il Governo all'attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, che stabilisce principi comuni per la riscossione dei diritti aeroportuali, cioè gli oneri dovuti dagli utenti per finanziare il costo sostenuto dagli aeroporti per le infrastrutture ed i servizi connessi all'esercizio degli aeromobili e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci.

La delega non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sarà esercitata entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge; l'articolo 13 della direttiva fissa il termine di recepimento al 15 marzo 2011.

Tra i principi e criteri direttivi dettati al legislatore delegato, si segnala: la distinzione tra aeroporti aperti al traffico commerciale il cui volume di traffico annuale superi la soglia di cinque milioni di movimenti passeggeri e quelli con un volume di traffico passeggeri inferiore; l'esclusione dalla delega di alcuni diritti (servizi di navigazione aerea di rotta e terminale; servizi di assistenza a terra; assistenza alle persone con disabilità e alle persone con mobilità ridotta). L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è designato quale Autorità nazionale di vigilanza (con compiti di regolazione economica) con il vincolo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, tuttavia il legislatore delegato istituirà un meccanismo di finanziamento dell'Autorità nazionale di vigilanza attraverso l'imposizione di diritti a carico degli utenti dell'aeroporto e

dei gestori aeroportuali nella misura utile a garantire i costi diretti ed indiretti connessi alla costituzione o al potenziamento di un'apposita struttura.

**La Camera ha specificato** che il predetto vincolo di neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato è, specificamente, riferito alla legislazione vigente. **Inoltre**, la Camera dei deputati ha introdotto una modifica che impedisce l'aumento della dotazione organica dell'ENAC per costituire o potenziare la struttura destinata a gestire il meccanismo di finanziamento dell'ente medesimo.

#### **Articolo 40**

*(Recepimento delle direttive 2005/62/CE e 2001/83/CE. Disposizioni in materia di emoderivati, adeguamento alla farmacopea europea e disposizioni sull'ubicazione degli stabilimenti per il processo di frazionamento in Paesi dell'Unione europea)*

L'**articolo 40** (introdotto dal Senato in seconda lettura) contiene disposizioni di recepimento delle direttive 2005/62/CE e 2001/83/CE in tema di emoderivati, per l'adeguamento alla farmacopea europea e l'ubicazione degli stabilimenti per il processo di frazionamento in Paesi dell'Unione europea. **In terza lettura, la Camera ha operato una modifica di carattere formale.**

#### **Articolo 41**

*(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari)*

L'**articolo 41** (introdotto dal Senato in seconda lettura) conferisce una delega al Governo a modificare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, il D.P.R. n. 290/2001 che disciplina la produzione, l'immissione in commercio e la vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari. Le modifiche dovranno essere adottate con regolamento sottoposto al parere parlamentare. **In terza lettura, la Camera ha operato una modifica di carattere formale.**

#### **Articolo 42**

*(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 2009/147/CE)*

L'**articolo 42** (era il 43 nel testo esaminato dalla Camera), introdotto nel corso dell'esame al Senato, rivede la legge n. 157 del 1992, recante norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, c.d. legge sulla caccia. **La Camera dei deputati ha introdotto, al comma 1, alcune misure per la salvaguardia dell'habitat ornitologico da parte dello Stato, al quale sono**



attribuiti anche compiti di ricerca e monitoraggio nel medesimo ambito (comma1, capoverso 7-bis), ponendo analoghi obblighi di conservazione ambientale a carico delle regioni e delle province autonome (comma1, capoverso 5-bis).

Per quello che riguarda il calendario venatorio, le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al comma 2 vietano la caccia per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione e durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli. Le regioni possono altresì posticipare non oltre la prima decade di febbraio, i termini indicati, e a tal fine sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi.

### **Articolo 43**

*(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso)*

L'**articolo 43** (era il 44 nel testo esaminato dalla Camera), introdotto nel corso dell'esame al Senato, aggiunge sostanzialmente una terza modalità di consegna, da parte delle imprese di autoriparazione, dei pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli ai sensi del d.lgs. 209/2003.

**La Camera dei deputati ha modificato il testo sopprimendo il riferimento agli "impianti autorizzati allo stoccaggio o messa in riserva provvisoria che non trattano veicoli fuori uso", previsto nel testo licenziato dal Senato, dall'elenco dei soggetti ai quali le imprese di autoriparazione possono consegnare pezzi usati allo stato di rifiuto.**

### **Articolo 44**

*(Modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, in materia di riutilizzo di documenti nel settore pubblico)*

L'**articolo 44 – modificato dalla Camera** - apporta numerose modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, attuativo della direttiva 2003/98/CE, in materia di riutilizzo di documenti nel settore pubblico, modificandone l'ambito di applicazione (con particolare riferimento ai dati statistici) (**lettere a), c), d) e g)**); prevedendo che titolare del dato sia non solo la pubblica amministrazione che ha originariamente formato il dato stesso, ma anche quella che ne ha la disponibilità (**lettera b)**); imponendo al titolare del dato che rigetti una richiesta di riutilizzo di comunicare al richiedente i mezzi di ricorso a sua disposizione per impugnare la decisione (**lettera e)**); permettendo che i documenti siano messi a disposizione nella forma in cui essi sono disponibili e non necessariamente nella forma in cui sono stati prodotti (**lettera f)**); prevedendo che, in caso di riutilizzo commerciale, le tariffe per il riutilizzo comprendano un utile che sia congruo

(lettera g)). La lettera h), aggiunta nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, prevede che le modalità di riutilizzo anche economico stabilite nel decreto legislativo in questione si applichino nel caso in cui una pubblica amministrazione riutilizzi documenti propri o di altra pubblica amministrazione per fini commerciali che esulano dall'ambito dei suoi compiti di servizio pubblico.

#### **Articolo 45**

*(Delega al Governo per il riordino, l'attuazione e l'adeguamento della normativa interna ai regolamenti comunitari in tema di precursori di droga)*

L'articolo 45 (già art. 46 alla Camera), introdotto nel corso dell'esame al Senato e approvato senza modificazioni dalla Camera, contiene disposizioni di delega al Governo per il riordino, l'attuazione e l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti comunitari in tema di precursori di droga, anche attraverso la modifica, il riordino e, ove occorra, l'abrogazione delle norme del testo unico sugli stupefacenti. La disposizione contiene, inoltre, specifici principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa sanzionatoria interna.

#### **Articolo 46**

*(Attuazione della direttiva 2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo)*

L'articolo 46 (già art. 47), introdotto nel corso dell'esame al Senato e anch'esso non modificato dalla Camera, contiene disposizioni di attuazione della direttiva 2009/107/CE, in tema di immissione sul mercato dei biocidi. Esso, modificando il decreto legislativo 174/2000, estende da dieci a quattordici anni il periodo nel quale il Ministero della salute non può utilizzare, a beneficio di altri richiedenti, talune informazioni presentate ai fini di autorizzazione e registrazione di un principio attivo, e, nella stessa misura, il periodo transitorio in cui può applicarsi la normativa nazionale recata dal D.P.R. 392/1998.

#### **Articolo 47**

*(Obblighi di monitoraggio in materia di Servizi di interesse economico generale)*

L'articolo 47 (già art. 48), introdotto nel corso dell'esame al Senato e non modificato dalla Camera, attribuisce al Ministro per le politiche europee il

compito di assicurare l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea in materia di Servizi di Interesse Economico Generale, ivi inclusa la predisposizione delle relazioni periodiche triennali sull'applicazione della decisione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione dei suddetti servizi.

#### **Articolo 48**

*(Riconoscimento delle navi officina e navi frigorifero nonché modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194)*

L'**articolo 48** (introdotto dal Senato in seconda lettura) individua nel Ministero della salute l'autorità competente per il riconoscimento delle navi officina e delle navi frigorifero ormeggiate nei porti italiani e disciplina i relativi oneri a carico degli operatori. **In terza lettura, la Camera ha operato modifiche formali.**

#### **Articolo 49**

*(Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati della foca)*

L'**articolo 49** (già art. 50), introdotto nel corso dell'esame al Senato e non modificato dalla Camera, modifica la legge n. 189 del 2004 (in materia di maltrattamento di animali) introducendo uno specifico quadro sanzionatorio del commercio dei prodotti derivati dalla foca allo scopo di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento comunitario di settore, n. 1007 del 2009.

#### **Articolo 50**

*(Attuazione del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009)*

L'**articolo 50** (già art. 51), anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato e non modificato dalla Camera, delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione agli articoli 22 e 36 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di *rating* del credito, che stabilisce le condizioni per l'emissione dei *rating*, fissando disposizioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle attività delle agenzie di *rating* del credito per promuoverne l'indipendenza e la prevenzione dei conflitti di interesse.

## **Articolo 51**

*(Disposizioni relative all'Amministrazione degli affari esteri)*

L'**articolo 51, oggetto di limitate modifiche nel corso dell'esame presso la Camera**, apporta alcune modifiche al DPR 5 giugno 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, in connessione con le esigenze derivanti dalla prossima istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna. In particolare vengono riformate talune norme riguardanti la formazione e l'aggiornamento professionale dei funzionari diplomatici (art. 102), la valutazione periodica del personale appartenente ai gradi di consigliere di ambasciata e ministro plenipotenziario, (art. 106-*bis*), il procedimento di promozione al grado di consigliere di legazione (art. 107), quello di promozione al grado di consigliere di ambasciata (art. 108), nonché il procedimento di nomina al grado di ambasciatore (art. 109-*bis*). Vengono altresì riformulati alcuni profili della normativa in tema d'impiego di esperti esterni alla Pubblica amministrazione (art. 168), viene riconosciuta all'Istituto diplomatico la facoltà di attivare corsi di formazione a titolo oneroso, aperti anche a cittadini stranieri ed è rimodulata la tabella 1, allegata al DPR n. 18/1967, recante la corrispondenza fra i gradi della carriera diplomatica e le funzioni all'estero: tale modifica non può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## **Articolo 52**

*(Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro)*

L'**articolo 52** (già art. 53), modificato nel corso dell'esame al Senato e **approvato dalla Camera con una modifica di mero coordinamento**, delega il Governo alla piena attuazione nell'ordinamento nazionale di quattro decisioni quadro in materia penale. Rispetto al testo approvato dalla Camera:

- viene ridotto il termine per l'attuazione delle decisioni quadro (da 18 a 12 mesi).
- viene aggiunta una decisione quadro da attuare: la 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (lettera a), per la cui descrizione si rinvia alla scheda relativa all'art. 54, che detta specifici principi e criteri direttivi di attuazione.
- viene soppresso il riferimento alla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, già oggetto di identica delega nella legge n. 88/2009 (legge comunitaria 2008, art. 53).

### **Articolo 53**

*(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale)*

Anche l'**articolo 53** (già art. 54) è stato introdotto nel corso dell'esame al Senato e **approvato dalla Camera con una modifica di semplice coordinamento**. Esso individua principi e criteri direttivi specifici e ulteriori (rispetto a quelli già delineati dagli articoli 2 e 53, comma 3, del progetto in esame) per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione della decisione quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel processo penale.

### **Articolo 54**

*(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti)*

L'**articolo 54**, cui la Camera non ha apportato modificazioni, delega il Governo ad introdurre nell'ordinamento due nuove fattispecie penalmente rilevanti al fine di attuare la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 maggio 2001, in tema di lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

### **Articolo 55**

*(Modifiche all'articolo 52 della legge 7 luglio 2009, n. 88)*

L'**articolo 55** (già art. 56), introdotto nel corso dell'esame al Senato, è stato approvato senza modificazioni dalla Camera. Esso, novellando l'art. 52 della legge n. 88/2009 (legge comunitaria 2008), reca alcune modifiche ai principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI in materia di reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale.



**DIRETTIVE AGGIUNTE NELL'ALLEGATO B**





**Direttiva 2008/99/CE**  
*(Tutela penale dell'ambiente)*

La direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente dovrà essere attuata dagli Stati membri entro il 26 dicembre 2010.

Essa si propone l'obiettivo di ottenere che gli Stati membri introducano, nel proprio diritto penale interno, sanzioni penali che possano garantire una più efficace tutela dell'ambiente ("considerando n. 3" e art. 1), con un grado di deterrenza maggiore rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori del diritto civile.

La direttiva rappresenta, pertanto, un importante cambiamento nel sistema delle fonti normative del diritto penale ambientale, in quanto istituisce un livello minimo di armonizzazione in relazione alle attività contro l'ambiente che devono essere considerate reati e un sistema di responsabilità penale analogo per tutte le persone giuridiche in grado di garantire una più efficace tutela dell'ambiente stesso.

La direttiva recepisce i principi ribaditi in due sentenze della Corte di giustizia europea<sup>2</sup> secondo cui la competenza della Comunità europea ad attuare le politiche e le azioni comuni di cui agli artt. 2 e 3 del Trattato CE comprende anche il potere di richiedere agli Stati membri l'applicazione di adeguate sanzioni penali.

Nelle due citate sentenze, pur confermando il consolidato principio in forza del quale, in linea generale, "la legislazione penale e le regole di procedura penale non rientrano tra le competenze comunitarie", la Corte ha affermato che tale constatazione non potrebbe precludere alla legislazione comunitaria - quando l'applicazione di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive da parte delle autorità nazionali competenti costituisca una misura «indispensabile» per lottare contro i comportamenti gravemente pregiudizievoli per l'ambiente - di adottare misure collegate al diritto penale degli Stati membri e che siano considerate "necessarie" per garantire la piena efficacia delle norme che esso venga a emanare in materia di protezione dell'ambiente.

Sul piano applicativo, la direttiva è destinata, infatti, ad avere effetti sulle normative penali dei singoli Stati membri, in quanto prevede che vengano sanzionate una serie di condotte imputabili a persone giuridiche idonee a provocare danni alla salute delle persone o un significativo deterioramento dell'ambiente.

---

<sup>2</sup> Sentenza 13 settembre 2005, causa C-176/03, con la quale è stata annullata la decisione quadro relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale, affermando che la Comunità, anche se non dispone di una competenza normativa "generale" in materia penale, può adottare provvedimenti finalizzati al riavvicinamento delle legislazioni penali nazionali in materia di ambiente, ove ciò risulti necessario a garantire piena efficienza al diritto comunitario. Sentenza 23 ottobre 2007, causa C-440/05, per l'annullamento della decisione quadro 2005/667/GAI intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi.

L'articolo 3 reca, pertanto, un elenco di nove tipi di attività illecite che dovranno essere considerate reati da parte degli Stati membri, allorché poste in essere intenzionalmente o con grave negligenza e qualora provochino danni alla salute delle persone (decesso o lesioni gravi), ovvero un danno rilevante alle componenti naturali dell'ambiente (un significativo deterioramento della qualità dell'aria, del suolo, delle acque, della fauna o della flora):

1. scarico, emissione o immissione illeciti nell'aria, nel suolo o nelle acque, di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti;
2. raccolta, trasporto, recupero o smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di queste operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché l'attività di gestione di rifiuti effettuata dal commerciante o intermediario;
3. spedizione di rifiuti transfrontalieri effettuata in quantità non trascurabile in un'unica operazione o in più operazioni che risultino fra di loro connesse;
4. esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate sostanze o preparati pericolosi;
5. fabbricazione, trattamento, deposito, uso, trasporto, esportazione o importazione di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose;
6. uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di quantità non trascurabili di specie animali o vegetali selvatiche protette;
7. commercio di quantità non trascurabili di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati;
8. significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto;
9. produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato o uso di sostanze che riducano lo strato di ozono.

Allo stesso modo, è previsto che siano qualificate come reati le condotte di favoreggiamento e di istigazione a commettere intenzionalmente talune delle suddette attività (articolo 4).

L'articolo 5 dispone, quindi, che gli Stati membri dovranno adottare, secondo una formula ricorrente a livello comunitario, misure necessarie per assicurare che i reati previsti agli articoli 3 e 4 vengano puniti con sanzioni penali "efficaci, proporzionate e dissuasive", ferma restando la facoltà di stabilire disposizioni penali più stringenti ("considerando n. 12").

La direttiva introduce, all'articolo 6, una responsabilità penale in capo alle persone giuridiche per i reati indicati agli articoli 3 e 4, qualora siano commessi, a loro vantaggio, da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla stessa persona giuridica (comma 1).

Lo stesso articolo introduce anche una responsabilità da reato dell'ente «per carenza di sorveglianza o controllo» da parte di uno dei soggetti aventi la posizione preminente sopracitata, che abbia reso possibile la perpetrazione dei suddetti reati a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità (comma 2).

Il comma 3 precisa, infine, come la responsabilità dell'ente non escluda l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, incitatori o complici dei reati di cui agli articoli 3 e 4.

La previsione del coinvolgimento delle persone giuridiche nella materia ambientale rappresenta un profondo cambiamento nel sistema delle fonti normative del diritto penale ambientale in quanto, il più delle volte, sono gli enti economici a svolgere attività industriale nel cui interesse vengono colposamente o dolosamente compiuti gravi danni all'ambiente, ed essi sono, in genere, costituiti come persone giuridiche.

L'articolo 7 stabilisce che anche nei confronti delle persone giuridiche responsabili dei reati ambientali le sanzioni disposte dai singoli ordinamenti nazionali siano "efficaci, proporzionate e dissuasive".

La direttiva reca, infine, due allegati, in cui viene elencata la normativa comunitaria la cui violazione sostituisce un comportamento "illecito" ai sensi dell'articolo 2 della stessa direttiva:

- l'allegato A reca 69 direttive comunitarie emanate a protezione dell'ambiente e adottate in base al Trattato CE;
- l'allegato B riporta 3 direttive adottate ai sensi del trattato Euratom.

Da ultimo si riportano alcune considerazioni in merito agli effetti delle disposizioni della direttiva 2008/99/CE sulla disciplina nazionale relativa alla responsabilità da reato degli enti, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, estendendone l'ambito applicativo ai reati ambientali.

Si ricorda, infatti, che il citato decreto n. 231, con cui è stata introdotta nel sistema giuridico italiano la responsabilità da reato delle persone giuridiche, non prevede la responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reati ambientali. La delega contenuta nell'art. 11, comma 1, lett. d), della legge 29 settembre 2000, n. 300, che includeva nell'elenco dei reati - presupposto della responsabilità dell'ente - anche quelli in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, non è stata, infatti, ancora esercitata dal Governo.

Attualmente, l'unica norma in materia ambientale che rinvia alla responsabilità della persona giuridica - e alle previsioni del citato decreto legislativo n. 231/2001 - è contenuta nell'art. 192, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice ambientale) sull'abbandono dei rifiuti.

Il citato 4 dell'art. 192 così recita "Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni".

Tale disposizione, tuttavia, oltre a limitare il riferimento agli amministratori o rappresentanti delle persone giuridiche, sembrerebbe far espresso riferimento

unicamente alla previsione del comma 3 dell'art. 192 citato (abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo e immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee). Si tratta, pertanto, di un rinvio generico che, alla luce di una interpretazione della norma e dei principi di tassatività e tipicità cui è ispirato il diritto penale, non può che condurre ad escludere l'applicabilità della responsabilità ex decreto 231 agli illeciti ambientali.

Pertanto, il legislatore nazionale dovrà prevedere, entro il 26 dicembre 2010 (termine di recepimento della direttiva), l'estensione della responsabilità penale delle persone giuridiche anche ai reati ambientali colposi che saranno introdotti nel sistema giuridico nazionale, in quanto la direttiva impone l'attuazione di un sistema sanzionatorio di natura esclusivamente penale. Viene, invece, lasciata ampia discrezionalità in merito alla tipologia di sanzioni, pecuniarie e/o interdittive (revoca delle autorizzazioni, interdizioni dall'esercizio dell'attività, esclusione da finanziamenti, divieto di contrattazione con la P.A., tanto per citarne alcune), applicabili alle persone giuridiche responsabili di reati ambientali.

### **Direttiva 2010/12/UE**

*(Modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE)*

L'introduzione della direttiva 2010/12/UE risponde alla necessità di garantire il corretto funzionamento del mercato interno ed assicurare, al contempo, un livello elevato di protezione della salute, come richiesto dall'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tenendo presente che i prodotti del tabacco possono nuocere gravemente alla salute e che l'Unione è parte della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per il controllo del tabacco (FCTC). In considerazione di ciò si è ritenuto opportuno procedere ad alcune modifiche della normativa fiscale dell'Unione in materia di prodotti del tabacco che tengano conto della situazione attualmente esistente per ciascuno dei vari prodotti del tabacco.

La direttiva 2010/12/UE assume, infatti, come valore di riferimento per la determinazione dell'accisa sulle sigarette, il prezzo medio ponderato e non, come attualmente previsto, la classe di prezzo più richiesta, disponendo anche che, il medesimo criterio, sia utilizzato anche per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette. Tra le finalità della direttiva vi è quella di allineare i livelli minimi di tassazione per le due tipologie in quanto una maggiore convergenza contribuirebbe anche a garantire un elevato livello di protezione della salute umana.

Il prezzo medio ponderato di vendita al minuto è calcolato in riferimento al valore totale di tutte le sigarette immesse in consumo, basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, diviso per la quantità totale di sigarette immesse in consumo. È fissato al più tardi entro il 1° marzo di ogni anno in base ai dati relativi a tutte le immissioni in consumo dell'anno civile precedente.

La direttiva 2010/12/UE prevede dei periodi transitori di attuazione al fine di consentire agli Stati membri di adattarsi gradualmente ai nuovi livelli dell'accisa globale, limitando, in tal modo, gli eventuali effetti secondari. Ogni quattro anni la Commissione dovrà presentare al Consiglio una relazione e, se del caso, una proposta concernenti le aliquote e la struttura delle accise stabilite dalla direttiva 2010/12/UE. La relazione della Commissione terrà conto del corretto funzionamento del mercato interno, del valore reale delle aliquote di accisa e degli obiettivi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in generale.

Il termine entro il quale ciascuno Stato membro dovrà conformarsi alla direttiva mediante l'emanazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie, è fissato al 1° gennaio 2011.



**ALLEGATO 1**  
**(CRITERI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI DI**  
**ESTRAZIONE INERTI)**





## **Allegato 1**

*(Criteri per la caratterizzazione dei rifiuti di estrazione inerti)*

L'**allegato 1**, introdotto nel corso dell'esame al Senato in relazione all'art. 20, comma 2, e **modificato dalla Camera**, aggiunge un nuovo allegato III-*bis* al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, che ha dato attuazione alla direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (che modificava la direttiva 2004/35/CE).

Tale decreto legislativo, emanato in attuazione della delega recata dall'art. 1, comma 1, della legge 6 febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria 2006), stabilisce le misure, le procedure e le azioni necessarie per prevenire o per ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente, in particolare per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonché eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive.

Va ricordato che l'art. 20 del disegno di legge in esame novella il citato decreto legislativo n. 117, dettando la nozione di "rifiuto inerte". In particolare, precisa che i rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano le condizioni previste da un apposito, nuovo allegato (appunto l'allegato III-*bis*).

Ai sensi dell'allegato (in **nero** le modificazioni introdotte dalla Camera in sede di terza lettura), i rifiuti di estrazione sono inerti se:

- a) i rifiuti non subiscono alcuna disintegrazione o dissoluzione significativa o altri cambiamenti significativi che potrebbero comportare eventuali effetti negativi per l'ambiente o danni alla salute umana;
- b) i rifiuti possiedono un tenore **massimo** di zolfo sotto forma di solfuro pari allo 0,1 per cento oppure hanno un tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari all'1 per cento se il rapporto potenziale di neutralizzazione, definito come il rapporto tra il potenziale di neutralizzazione e il potenziale acido determinato sulla base di una prova statica conforme alla norma prEN 15875, è maggiore di 3;
- c) i rifiuti non presentano rischi di autocombustione e non sono infiammabili;
- d) il tenore nei rifiuti, e segnatamente nelle polveri sottili isolate dei rifiuti, di **sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente o per la salute (in particolare As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V e Zn)** è sufficientemente basso da non comportare, nel breve e nel lungo termine, rischi significativi per le persone o per l'ambiente. Per essere considerato sufficientemente basso da non comportare rischi significativi per le persone e per l'ambiente, il tenore di tali sostanze non deve superare i valori limite fissati dall'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la relativa destinazione d'uso, o i livelli di fondo naturali dell'area;

- e) i rifiuti sono sostanzialmente privi di prodotti utilizzati nell'estrazione o nel processo di lavorazione che potrebbero nuocere all'ambiente o alla salute umana.

L'allegato in esame stabilisce inoltre che i rifiuti di estrazione possono essere considerati inerti senza dover procedere a prove specifiche se può essere dimostrato **all'**autorità competente che i criteri descritti sono stati adeguatamente tenuti in considerazione e soddisfatti sulla base delle informazioni esistenti o di piani e procedure validi.

La valutazione della natura inerte dei rifiuti di estrazione si effettua nel quadro della caratterizzazione dei rifiuti di cui all'articolo 5, comma 3, lett. a) del D.Lgs.n. 117/2008, che riguarda il piano di gestione dei rifiuti di estrazione.



## Ultimi dossier del Servizio Studi

|     |                        |  |
|-----|------------------------|--|
| 197 | Dossier                | Disegno di legge A.S. n. 1955 Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. <i>Sintesi del contenuto con gli emendamenti proposti dalla Commissione</i>  |
| 198 | Schede di lettura      | Disegno di legge A.S. 2002 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa |
| 199 | Schede di lettura      | Disegno di legge A.S. n. 1996 Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza  |
| 200 | Testo a fronte         | Atto del Governo n. 189 Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio relativa al regime generale delle accise"   |
| 201 | Schede di lettura      | Disegno di legge A.S. n. 1956-B Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile                         |
| 202 | Dossier                | Atto del Governo n. 190. Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Riordino dell'Istituto nazionale di statistica (Istat)"   |
| 203 | Dossier                | Atto del Governo n. 192. Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri   |
| 204 | Documentazione di base | Gli sviluppi del Concetto strategico della NATO  |
| 205 | Schede di lettura      | Disegno di legge A.S. n. 2070 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata  |
| 206 | Schede di lettura      | Disegno di legge A.S. n. 2071 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni   |
| 207 | Dossier                | Disegno di legge A.S. n. 2028 Disposizioni in materia di riordino della tassazione dei fondi di investimento mobiliare chiusi  |
| 208 | Scheda di lettura      | Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio - Schema di D.Lgs. n. 196 ( <i>art. 2 e 19, L. n. 42/2009</i> )  |

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".